


AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 28822/2021

Cron.

Rep.

Ud. 04/06/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - **Presidente** -
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - **Consigliere** -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - **Rel.** - **Consigliere** -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - **Consigliere** -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI - **Consigliere** -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28822-2021 proposto da:

[REDACTED] S.P.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

[REDACTED]
[REDACTED] che la rappresentano e difendono;

- **ricorrente** -

2024

contro

2547

[REDACTED] domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1292/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2021 R.G.N. 705/2021;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/06/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Rilevato che

1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di reclamo, ha confermato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da [REDACTED] s.p.a. a [REDACTED] sulla base di contestazione che addebitava al dipendente la violazione della prassi aziendale consolidata inerente l'immediata consegna al responsabile dell'esercizio oggetti smarriti dei beni smarriti da clienti (nel caso di specie si trattava del portafogli di una cliente, trattenuto dal dipendente presso la cassa dell'esercizio per circa sei ore) ed il rifiuto di collaborare con il funzionario del servizio di sicurezza aziendale che lo aveva contattato per ricostruire l'accaduto; ha respinto il reclamo del lavoratore incentrato sulla natura ritorsiva del licenziamento;

2. la statuizione di conferma della illegittimità del recesso, unica ancora rilevante, è stata fondata sul mancato assolvimento da parte della società, dell'onere di provare la esistenza di una prassi aziendale consolidata in relazione agli oggetti smarriti, la cui violazione costituiva nucleo fondante della contestazione alla base del licenziamento;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [REDACTED] s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che



1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex artt. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 420 e 421 c.p.c., degli artt. 327 bis, 391 *nonies* c.p.p. , degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere disatteso le prove legali assunte in giudizio e denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme di legge in tema di prova. In particolare critica l'affermazione del giudice d'appello secondo il quale le indagini difensive ex art. 327 (bis) c.p.p. non avevano " idonea valenza probatoria nel presente procedimento"; argomenta a riguardo che per costante giurisprudenza di legittimità, all'avvocato che agisce in tale sede è attribuita la medesima natura del P.M. ed agli atti dallo stesso verbalizzati la natura di atti di indagine per acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, posti in essere dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ex art. 63 c.p.p.; in questa prospettiva invoca il disposto dell'art. 2700 c.c. in tema di efficacia dell'atto pubblico; si duole quindi della mancata integrazione istruttoria che assume pure richiesta dalla società, dal momento che per le altre testimonianze pendeva giudizio di falso in sede penale;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. in riferimento all'art. 7 l. n. 300/1970, nonché agli artt. 1175, 1375, 2094, 2104, 2106 e 2119 c.c.; denuncia nullità della sentenza e del provvedimento per violazione delle norme di legge in tema di contestazione disciplinare e licenziamento per giusta causa. Censura in sintesi la sentenza impugnata sul rilievo dell'errore di valutazione degli elementi complessivi della condotta del dipendente; in particolare si



duole dell'affermazione della irrilevanza disciplinare del rifiuto
opposto dall'██████████ al funzionario per la sicurezza della società,
comportamento che sostiene in violazione dell'onere di
collaborazione gravante sul lavoratore;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. la sentenza impugnata, all'esito di articolato esame delle emergenze della prova orale e documentale, ha ritenuto che la società datrice di lavoro, sulla quale gravava il relativo onere, non avesse dimostrato il fatto alla base dell'intimato licenziamento, rappresentato dalla esistenza di una consolidata prassi aziendale in ipotesi di smarrimento di oggetti da parte di clienti, prassi che si asseriva violata dal dipendente; ha osservato che le plurime criticità evidenziate nell'esame del materiale probatorio non potevano essere sanate dall'invocato (dalla società) approfondimento istruttorio << non potendosi in ogni caso attribuire idonea valenza probatoria nel presente procedimento alle indagini difensive svolte ex art. 327 c.p.p. a seguito della denuncia- querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per falsa testimonianza nei confronti dei testimoni sentiti da questo giudice ██████████
██████████

3.2. tanto premesso, la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con la facoltà ex art. 327 bis c.p.p. per il difensore di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e men che meno con la complessiva posizione che nell'espletamento di tali indagini assume il difensore. La Corte si è limitata, come consentito, alla valutazione del materiale riveniente da dette indagini e lo ha ritenuto inidoneo ad inficiare



la complessiva valutazione di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società datrice, valutazione tratta dal compendio probatorio del giudizio civile. Tale valutazione non è inficiata dalle critiche articolate con il motivo in esame dovendo rimarcarsi che il tema della valenza probatoria, nell'ambito del giudizio civile, delle indagini difensive effettuate dal procuratore della parte nell'ambito del procedimento penale non è concettualmente sovrapponibile a quello della prova legale che, nel giudizio civile, investe la efficacia probatoria che la legge connette a determinati atti o fatti, sottraendoli al prudente apprezzamento del giudice. Ciò detto, deve ulteriormente evidenziarsi che al di fuori del riferimento alle indagini difensive penali, l'assunto del ricorrente circa la avvenuta violazione del principio della "prova legale" non risulta sorretto dalla specifica individuazione del fatto o atto, dal quale la Corte di merito ha tratto, sul piano probatorio, conseguenze diverse da quelle stabilite per legge; in questa prospettiva vanno sottolineati la genericità ed il difetto di pertinenza della censure articolate alle effettive ragioni del *decisum*. In particolare non viene investita la affermazione della Corte di merito secondo la quale quand'anche i testimoni riferissero della regola aziendale in questione, asseritamente violata, la sua universale ed univoca conoscenza da parte dell'organico aziendale, posta dalla società [REDACTED] a base delle proprie difese, non risulterebbe comunque dimostrata, essendo esclusa in radice dalle risultanze già acquisite agli atti di causa (sentenza, pag. 10); tale rilievo assorbe la necessità di esame della censura che denuncia il mancato approfondimento istruttorio;

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;



4.1. invero, parte ricorrente, pur formalmente denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di attività del giudice di merito, con le censure in concreto articolate mostra di sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze fattuali e di offrirne una valutazione meramente contrappositiva a quella fatta propria dal giudice di appello in punto di obbligo di collaborazione del dipendente in relazione all'indagine interna sull'accaduto promossa dalla società. La sentenza impugnata ha ritenuto privo di rilievo disciplinare il rifiuto opposto dall' [REDACTED] dopo avere consultato il proprio legale, a rispondere al funzionario per la sicurezza aziendale, in merito all'accaduto, evidenziando l'assenza di uno specifico obbligo giuridico al riguardo e tale affermazione non è validamente contrastata dal generico richiamo all'obbligo di collaborazione ex art. 7 St. lav. o al generale obbligo di collaborazione riferito all'esecuzione della prestazione di lavoro, concernendo quest'ultimo un profilo estraneo alla fattispecie in controversia. Le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame delle censure che investono la lesione del vincolo fiduciario, che assume quale indefettibile presupposto la accertata sussistenza di condotte di rilievo disciplinare nello specifico escluse;

5. all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alle spese di lite e al pagamento raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma *quater* d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;

P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso. **Condanna parte**
ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come
per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a
norma del comma *1 bis* dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno
2024

La Presidente

Dott.ssa Adriana Doronzo

